

## **Documento predisposto dal coordinamento delle**

### **Commissioni di certificazione universitarie a seguito della riunione del 7 marzo 2014**

Il giorno 7 marzo 2014, alle ore 12, si sono riuniti i Presidenti/delegati e il personale amministrativo delle Commissioni di:

Venezia Ca' Foscari, Roma tre, La Sapienza, Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi, Cassino, Pavia, Genova, Padova. A seguire si è svolto un Seminario che ha visto la partecipazione anche della Direzione Inps del Veneto e della Direzione territoriale di Venezia, con i rispettivi Direttori, che hanno apprezzato l'iniziativa e valorizzato ruolo e funzioni delle Commissioni universitarie.

Si è pertanto raggiunto un accordo circa alcune linee comuni da seguire, pur nell'autonomia delle singole Commissioni e nel rispetto dei Regolamenti interni, nella certificazione dei contratti di lavoro, essenzialmente per quanto attiene ai profili amministrativi e procedurali.

In particolare si condividono i seguenti punti:

#### **a) DTL destinataria della comunicazione di avvio del procedimento**

Una lettura combinata degli artt. 77 e 78 lett. comma 2 lett. a d.lgs. n 276/2003 induce a ritenere che la DTL destinataria della comunicazione di avvio del procedimento sia quella nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore.

#### **b) Contenuto della comunicazione di avvio del procedimento**

Posto che l'art. 78 comma 2 lett. a) prevede il solo obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, si ritiene di comunicare, almeno inizialmente, il solo avvio del procedimento di certificazione, con la specificazione, per ciascuna istanza ricevuta, dei dati identificativi dei richiedenti e della tipologia di contratto certificando. Si ritiene possibile indicare, come già fatto da alcune Commissioni, la data e il luogo di riunione, eventualmente anche telematica, della Commissione, sebbene la norma configuri il potere di partecipare al procedimento "presentando osservazioni" e dunque, previa richiesta, chiedere di visionare i documenti acquisiti agli atti del procedimento, ovvero chiedere di partecipare alla/e riunione/i della Commissione.

Laddove si tratti di più istanze, la comunicazione di avvio del procedimento verrà svolta in via cumulativa, indicando le parti stipulanti i contratti per i quali sono stati avviati i procedimenti di certificazione. il numero delle istanze e dunque dei contratti certificandi.

#### **c) Audizione delle parti**

Circa la funzione, il contenuto e le modalità dell'audizione si ritengono corrette le seguenti prassi diversificate in funzione del momento nel quale viene presentata l'istanza rispetto all'esecuzione del rapporto di lavoro:

- se il rapporto non è in corso di esecuzione si ritiene, con vari gradi di approfondimento a seconda delle circostanze, di valutare, oltre all'identità della parte istante (lavoratore, etc.), la perdurante volontà del lavoratore/collaboratore nella presentazione dell'istanza, la volontà di instaurare il rapporto di lavoro di cui al contratto certificando e la piena consapevolezza dei contenuti del contratto medesimo, con particolare riguardo: a) alla volontà negoziale delle parti; b) alla consapevolezza delle medesime in ordine ai contenuti,

ai diritti e alle obbligazioni nascenti dal contratto sottoposto a certificazione; c) alla consapevolezza degli effetti della certificazione; d) alla acquisizione di informazioni o dichiarazioni utili ai fini della certificazione e non risultanti espressamente dal contratto.

- se il rapporto è già in corso di esecuzione si ritiene, con diversi gradi di approfondimento a seconda delle circostanze, di valutare la perdurante volontarietà nella presentazione dell'istanza, la consapevolezza dei contenuti del contratto e soprattutto la congruità e corrispondenza, al momento, tra quanto contrattualmente previsto e le effettive modalità di svolgimento del rapporto, con particolare riguardo alla conferma che il rapporto si sia fino a quel momento svolto secondo le modalità previste dal contratto.

Rispetto alle modalità della audizione, si ritiene che spetti alla Commissione, anche in relazione alle singole circostanze concrete, valutare l'opportunità di ascoltare i lavoratori/collaboratori senza la presenza del datore di lavoro e/o di rappresentanti dello stesso (legali, consulenti, etc.), per motivi inerenti la libertà di espressione del lavoratore/collaboratore senza alcun *metus*, ovvero svolgere l'audizione in presenza di entrambe le parti istanti, anche per coinvolgere le stesse nelle richieste di eventuali chiarimenti circa la tipologia contrattuale utilizzata.

L'audizione potrà peraltro essere svolta in presenza o tramite altri strumenti informatici, fermo restando il rispetto dei principi appena affermati, redigendosi in ogni caso un verbale, predisposto dalla segreteria della Commissione ed eventualmente sottoscritto dal lavoratore/collaboratore ai fini della conferma delle dichiarazioni rese.

#### **d) Provvedimenti/copie**

Si ritiene più agevole in termini organizzativi, e comunque pienamente rispondente alla funzione dell'istituto 1) stampare e sottoscrivere direttamente tre originali ovvero, in alternativa, 2) stampare e sottoscrivere un solo originale, cui viene apposta la marca da bollo e che verrà conservato dalla Commissione, con successiva scansione ed invio alle parti istanti, con l'eventuale dichiarazione da parte del Presidente che si tratta di copia conforme all'originale.

Ovviamente, in caso di ispezioni/contestazioni, la Commissione esibirà agli organi ispettivi il provvedimento in originale.

#### **e) Modalità di consegna alle parti**

Sempre con riguardo alle modalità di consegna dei provvedimenti alle parti si ritiene di evitare tendenzialmente l'invio per posta del provvedimento al datore/committente e al lavoratore/collaboratore, salvi casi particolari.

Posto che nell'istanza di certificazione il lavoratore elegge il proprio domicilio, ai fini della procedura di certificazione, presso la sede dell'impresa datrice di lavoro ed indica un indirizzo email, delle due l'una: 1) si inviano le copie del provvedimento via email, previamente scansionate; 2) inserendo nell'istanza di certificazione una delega del lavoratore al datore di lavoro a ricevere il provvedimento per suo conto, con impegno a carico del datore di lavoro di consegnare il provvedimento medesimo al lavoratore/collaboratore.

#### **g) Asse.co.**

Con riguardo alla Convenzione siglata tra Ministero del lavoro e Associazione nazionale dei consulenti del lavoro relativamente alla sperimentazione dell'istituto denominato Asse.co., le Commissioni da un lato

esprimono riserve sui contenuti dell'attività ivi prevista, ma che rientrerebbe nelle competenze e funzioni dei professionisti menzionati, dall'altro manifestano un qualche interesse a che tale convenzione possa essere replicata con riguardo alle Commissioni medesime.

I presidenti delle Commissioni di certificazioni universitarie di

Venezia Ca' Foscari,

Roma tre,

La Sapienza

Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi,

Modena e Reggio Emilia - Adapt

Cassino,

Pavia,

Genova,

Padova